

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato n. 1 alla determinazione n. 0005950 del 18.12.2012

Legge Regionale 11 marzo 1998, n.8, art. 23

**Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di
alimentazione sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive
disposte per il controllo della peste suina africana.**

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) INTENSITA' DELL'AIUTO
- 4) TIPOLOGIE DI AIUTO
- 5) CALCOLO DELL'AIUTO
- 6) MISURA DELL'AIUTO
- 7) CUMULABILITA'
- 8) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 9) PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- 10) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 11) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO
- 12) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

L'intervento è finalizzato a sostenere il reddito delle aziende suinicole ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai di peste suina africana, in applicazione delle norme sanitarie vigenti, in particolare il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, (Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana).

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23** (Norme per l'accelerazione della spesa delle risorse del FEOGA - Orientamento e interventi urgenti per l'agricoltura);
- **Deliberazione n. 38/17 del 18.9.2012** concernente "Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 articolo 23 . Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di alimentazione sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo delle peste suina africana";
- **Deliberazione n. 46/43 del 21.11.2012** - Legge regionale 11 marzo 1998, n. 8, articolo 23. Aiuto alle aziende del comparto suinicolo per i maggiori oneri di alimentazione sostenuti in conseguenza delle misure sanitarie restrittive disposte per il controllo delle peste suina africana. Approvazione definitiva.

3. INTENSITA' DELL'AIUTO

La dotazione finanziaria complessiva per la realizzazione dell'intervento è pari a complessivi euro 1.500.000

4. TIPOLOGIE DI AIUTO

L'aiuto risulta composto delle seguenti forme di indennizzo:

- a. compensazione dei maggiori oneri di alimentazione sostenuti dall'allevatore in ragione dell'accresciuto numero di capi presenti in allevamento per effetto delle misure sanitarie imposte, in particolare il divieto di spostamento;

- b. compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente al deprezzamento degli animali al momento della vendita;
- c. compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali in allevamento.

Le tre forme di indennizzo possono sommarsi tra loro.

5. CALCOLO E MISURA DELL'AIUTO

5.1. Compensazione dei maggiori oneri di alimentazione.

Per il calcolo e la definizione dei maggiori oneri di alimentazione sostenuti dall'azienda si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- a) della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- b) della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- c) della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- d) del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, distinti per categoria, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni;
- e) della razione alimentare giornaliera media per le diverse categorie di animali in allevamento determinata tenendo conto dei principali alimenti base e così e come di seguito riportato:

categorie	razione alimentare
lattoni (peso 7 < 25 Kg)	0,50 Kg/capo/giorno
porchettoni (peso 25 < 100 Kg)	1,90 Kg/capo/giorno
Ingrasso (peso 100 < 160 Kg)	3,20 Kg/capo/giorno

f) del costo medio per Kg di razione alimentare per le diverse categorie di animali in allevamento determinata tenendo conto del prezzo medio mensile degli alimenti base rilevato nella piazza di Bologna e riferito al periodo di vigenza delle misure sanitarie restrittive.

In particolare i maggiori oneri di alimentazione per singola azienda saranno determinati secondo il seguente calcolo:

- calcolo del periodo intercorrente tra l'adozione delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia e la revoca delle stesse;
- calcolo del periodo intercorrente tra la revoca delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia e il ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento;
- calcolo del periodo complessivo di intervento attraverso la somma dei due diversi periodi di cui al punto a) e b);
- calcolo della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- determinazione della maggiore consistenza di suini presenti in allevamento, distinti per categoria, durante il periodo di cui al punto c) e rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- determinazione dei maggiori consumi alimentari dell'allevamento attraverso il prodotto tra le consistenze di cui al punto e) e la razione alimentare giornaliera media prevista per singola categoria;

- determinazione del maggiore costo di alimentazione sostenuto attraverso il prodotto tra i maggiori consumi alimentari di cui al punto f) e il costo medio determinato per Kg di razione alimentare per categoria di animali.

5.2. Compensazione del deprezzamento degli animali al momento della vendita.

Per calcolare il valore di deprezzamento degli animali al momento della vendita e conseguentemente dei minori ricavi ottenuti dall'azienda fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suini presenti in allevamento, distinti per categoria, al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, distinti per categoria, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni;
- del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV;
- del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV; si dovrà tenere conto esclusivamente del periodo necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento che non potrà essere in ogni caso superiore a 90 giorni;

In particolare i minori ricavi ottenuti dall'azienda a causa del deprezzamento degli animali al momento della vendita saranno determinati secondo il seguente calcolo:

- a) determinazione del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive;
- b) determinazione del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per le diverse categorie nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive;
- c) determinazione dell'ammontare complessivo di Kg di animali venduti dall'azienda, distinti per categoria, nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento e comunque non oltre 90 giorni alla revoca delle misure restrittive stesse;
- d) determinazione del differenziale di prezzo per Kg per le diverse categorie sottraendo dal valore di cui al punto b) quello di cui al punto a);
- e) determinazione del valore del deprezzamento degli animali al momento della vendita moltiplicando il differenziale di prezzo di cui al punto c) con il valore complessivo di Kg di animali venduti dall'azienda, distinti per categoria, di cui al punto d).

5.3. Compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali.

L'aiuto è destinato in particolare alle aziende specializzate nella produzione del suinetto da latte che a causa dell'imposizione delle restrizioni sanitarie non hanno potuto vendere la loro produzione che in questo modo è passata da una categoria merceologica ad un'altra.

Per calcolare il valore del minor reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali, più precisamente da suinetto a porchettone, si dovrà tenere conto dei seguenti elementi:

- della consistenza ordinaria dei suini presenti in allevamento, in particolare suinetti da latte, calcolata nei 90 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suinetti da latte presenti in allevamento, al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- della consistenza dei suinetti presenti in allevamento al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;

- del periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive necessario al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento, rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico; il periodo preso in considerazione non potrà essere comunque superiore a 90 giorni;
- del prezzo di vendita medio/Kg ottenuto dall'azienda per i suinetti nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili e dai relativi modelli IV.

In particolare la riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali sarà determinata secondo il seguente calcolo:

- a) determinazione del peso e del prezzo di vendita medio Kg/suinetto nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive e rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV;
- b) calcolo della consistenza dei suinetti presenti in allevamento al momento dell'imposizione delle misure sanitarie restrittive rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- c) determinazione del prezzo di vendita medio Kg/porchettone nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive, rilevabile dai documenti contabili aziendali e dai relativi modelli IV;
- d) determinazione della differenza di prezzo/Kg tra le diverse categorie secondo lo schema porchettone-suinetto sottraendo dal prezzo di vendita medio di cui al punto c) quello di cui al punto a);
- e) determinazione della maggiore consistenza di porchettoni al momento della revoca delle misure sanitarie restrittive e rilevabile dal registro di stalla di carico e scarico;
- f) determinazione del numero di porchettoni venduti dall'azienda, nel periodo immediatamente successivo alla revoca delle misure sanitarie restrittive fino al ripristino delle condizioni di ordinaria consistenza dei suini in allevamento e comunque non oltre 90 giorni alla revoca delle misure restrittive stesse;
- g) determinazione del minor valore per singolo capo conseguente alla variazione della categoria merceologica moltiplicando il peso medio (Kg/suinetto) di cui al punto a) con il valore differenza di prezzo/Kg di cui al punto d);
- h) determinazione della compensazione della riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali moltiplicando il valore di cui al punto g) con il numero di porchettoni venduti dall'azienda di cui al punto f).

6. MISURA DELL'AIUTO

E' riconosciuto un aiuto nella misura massima del 70% sul valore dei maggiori oneri di alimentazione, su quello del deprezzamento degli animali al momento della vendita e sulla riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali come sopra calcolati.

Potrà, inoltre, essere riconosciuta una maggiorazione dell'aiuto, come premialità aggiuntiva per l'adozione volontaria di strumenti e modelli di gestione moderna dell'allevamento, in favore delle aziende che:

- hanno assicurato il proprio allevamento aderendo all'assicurazione agricola agevolata;
- sono accreditate per PSA (peste suina africana);
- aderiscono a programmi di certificazione della qualità, di tracciabilità delle produzioni o della filiera;
- abbiano ottenuto l'accreditamento di azienda HBLH (alto livello di biosicurezza) o la qualifica di azienda esente da Trichinella.

Per ognuno di questi criteri potrà essere riconosciuta una maggiorazione del 5% dell'aiuto, che potrà in questo modo arrivare fino al 90% delle perdite subite.

7. CUMULABILITA'

Gli aiuti previsti nella presente deliberazione possono essere cumulati con altri indennizzi percepiti a diverso titolo dagli allevatori per le medesime finalità a seguito delle misure restrittive disposte dall'Autorità sanitaria, fermo restando che la sommatoria degli stessi non può superare il 100% del valore della perdita. Dagli aiuti saranno detratti eventuali importi percepiti da polizze assicurative.

8. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

Possono beneficiare degli aiuti le aziende suinicole ricadenti all'interno delle zone di protezione e di sorveglianza che, in conseguenza delle restrizioni sanitarie imposte per il controllo della malattia, hanno dovuto sopportare, nel corso del biennio 2011 – 2012, costi di alimentazione eccedenti l'ordinarietà, hanno subito, dopo la revoca delle predette restrizioni o la concessione di deroga dall'autorità competente, un deprezzamento degli animali al momento della vendita e, specificamente nel caso delle aziende specializzate

nella produzione del suinetto da latte, una riduzione del reddito aziendale conseguente alla variazione della categoria merceologica degli animali stessi.

Per beneficiare degli aiuti le aziende devono essere in regola con gli obblighi e gli adempimenti derivanti dall'applicazione della vigente disciplina normativa e regolamentare relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali, alla lotta contro la peste suina africana e di polizia veterinaria in generale.

Dai beneficiari degli aiuti sono escluse le aziende in difficoltà, come definite dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e le aziende che abbiano usufruito in passato di un aiuto incompatibile il cui rimborso non sia ancora stato portato a termine.

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Hanno titolo a presentare domanda di contributo gli allevatori ai quali è intestato il registro di stalla, ovvero i detentori dell'allevamento che siano stati autorizzati per iscritto dal titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

La domanda debitamente compilata e sottoscritta deve essere indirizzata e inoltrata all'Area di Coordinamento Istruttorie e Attività Ispettive, 07100 Sassari viale Adua n. 1, perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del 21 febbraio 2013.

Alla domanda deve essere allegata:

- copia conforme all'originale del registro di stalla di carico e scarico;
- copia conforme all'originale dei modelli IV;
- copia conforme all'originale del registro IVA;
- copia conforme all'originale delle fatture di vendita emesse nei 30 giorni immediatamente precedenti all'imposizione delle misure sanitarie restrittive;
- copia conforme all'originale delle fatture di vendita emesse nei 90 giorni immediatamente successivi alla revoca delle misure sanitarie restrittive;

- fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;
- eventuale autorizzazione del titolare del registro di stalla a richiedere e a riscuotere il contributo.

Non si potrà dar corso a istanze che prevedano un aiuto di importo inferiore a 500 euro.

10. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese.

Le domande presentate prima della pubblicazione nell'avviso di apertura e chiusura termini ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Argea Sardegna, ricevute le domande di aiuto per il mancato reddito, al fine dell'istruttoria, dovrà acquisire la seguente documentazione:

- copia dell'ordinanza che a norma del D.lgs 20 febbraio 2004, n. 54 istituisce la zona di protezione e sorveglianza intorno al focolaio di peste suina e dispone l'applicazione delle misure sanitarie necessarie ad impedire la diffusione della malattia;
- copia dell'ordinanza, qualora già adottata, che dispone la revoca delle misure sanitarie previste nelle zone di protezione e sorveglianza;
- ulteriori documenti sanitari che si renderanno necessari, opportunamente vidimati dal Servizio Veterinario competente;
- certificazione del Servizio Veterinario competente per territorio attestante il pieno rispetto da parte dell'azienda delle misure sanitarie previste nelle zone di protezione e sorveglianza previste dal D.Lgs 20 febbraio 2004, n. 54;

Su tutte le domande di aiuto presentate sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenienti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti per l'emanazione del provvedimento di concessione.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna un termine perentorio per inviare la documentazione mancante, decorso inutilmente il quale la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa. È comunque ammessa la regolarizzazione effettuata entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Su tutte le domande sarà effettuato l'accertamento istruttorio attraverso la redazione del modello di valutazione della richiesta di aiuto.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà per ogni singola pratica alla compilazione della relazione istruttoria cui seguirà l'adozione del provvedimento di approvazione e concessione del contributo ovvero di diniego motivato.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali ed eventuali ulteriori disposizioni impartite dall'Assessorato Agricoltura.